

FRANCO MASSIMO BAMBAGIONI
AVVOCATO
50058 Signa (FI) - Via degli Alberti n.3
Telefono (055) 87.34.401 - 87.35.532 Fax (055) 87.58.56
50121 Firenze – Borgo Pinti n. 86
Telefono (055) 2344803 – Fax (055) 2346831
avvbambagioni@studiobambagioni.it
avvfrancomassimobambagioni@cnfpec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA TOSCANA - FIRENZE

* * *

RICORSO

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

* * *

Nell'interesse dei Sigg.ri

- **ADNAN ALTAF**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Prato – Via L. Muzzi n. 3, Cod. Fisc. LTF DNN 90B01 Z236L, P.Iva 02346450972 (**doc. 1**);

- **ALBERTO ANASTASIO**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Montale (PT) – Via Maone e Casselo n. 50, Cod. Fisc. NST LRT 68C30D612Q, P. Iva 00515510477 (**doc. 2**);

- **SAVERIO BALLERINI**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Prato – Via Traversa Pistoiese n. 8/Z8, Cod. Fisc. BLL SVR 65D23 B507X, P. Iva 01609330970 (**doc. 3**);

- **FABRIZIO BORCHI**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Campi Bisenzio – Via del Castagno n. 7, Cod. Fisc. BRC FRZ 86B13 D612N, P. Iva 05805640488 (**doc. 4**);

- **GIOVANNI BORDONI**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Scandicci – Via Calamandrei n. 19, Cod. Fisc. BRD GNN 71M09 D612O, P. Iva 05147850480 (**doc. 5**);

- **CARLO CALZOLARI** nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Prato – Via delle Caserane n. 11/b, Cod.

Fisc. CLZ CRL 64P10 G999L, P. Iva 00044040970 **(doc. 6);**

- **SALVATORE COSSEDDU**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Prato – Via Fosse Ardeatine n. 26, Cod. Fisc. CSS SVT 57T21 A948G, P. Iva 00060570975 **(doc. 7);**

- **SALVATORE FRASCONA' CANTALANOTTE**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Signa – Via XX Settembre n. 42/a, Cod. Fisc. FRS SVT 65L03 B660N, P. Iva 03970780486 **(doc. 8);**

- **CLAUDIO GENTILE**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Carmignano – Via Froccina n. 7/a, Cod. Fisc. GNT CLD 64D21 G999G, P. Iva 01544520974 **(doc. 9);**

- **JINXIAN GUAN**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale "Commercio Ambulante di Guan Jinxian", con sede in Prato – Via Bologna n. 113, Cod. Fisc. GNU JXN 64S03 Z210F, P. Iva 01694360973 **(doc. 10);**

- **HAKIM QACHACH**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Quarrata – Via IV Novembre n. 301/2, Cod. Fisc. QCH HKM 78H01 Z330U, P. Iva 01809310475 **(doc. 11);**

- **HARPREET SING**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale "Cosmetici e bodycare di Sing Harpreet con sede in Firenze – Via Giovanni da Milano n. 9, Cod. Fisc. SNG HPR 81T15 Z22NL, P. Iva 06609410482 **(doc. 12);**

- **GIOVANNI NARDI**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Carmignano – Via Baccheretana n. 370/b, Cod. Fisc. NRD GNN 49R05 B507X, P. Iva 01740100977 **(doc. 13);**

- KATTY M DI RENDINA DOMENICO E SCALONE CONCETTA S.N.C.,

con sede in Prato – Via Isarco n. 18, Cod. Fisc. 00401840483, P. Iva 00230770976, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro-tempore, **Sig. Domenico Rendina**, nato a Muro Lucano (PZ) il 21/10/1954, Cod. Fisc. RND DNC 54R21 F817S, domiciliato per la carica presso la sede della detta società **(doc. 14);**

- ANTONINO RUGGIRELLO, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Massa e Cozzile – Via Deledda n. 8, Cod. Fisc. RGG NNN 56C10 B430L, P. Iva 00444230478 **(doc. 15);**

- SAQIB HUSSAIN, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale "S.R. ARUSHA DI HUSSAIN SAQIB", con sede in Prato – Via V. Bellini n. 57, cod. Fisc. HSS SQB 93L04 Z236B, P. Iva 02326900970 **(doc. 16);**

- LORENZO SCARCELLI, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale "SCARCELLI LORENZO ABBIGLIAMENTO", con sede in Scandicci – Via Triozzi n. 20/c, Cod. Fisc. SCR LNZ 80B03 D612Y, P. Iva 06610890482 **(doc. 17/a);**

- FAISAL SHAHZAD, nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale "SHAHZI DI SHAHZAD FAISAL", con sede in Prato – Via Agnoletti n. 5, Cod. Fisc. SHH FSL 78P10 Z236M, P. Iva 02225560974 **(doc. 17/b);**

- CLAUDIA TURRI, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima impresa individuale con sede in Prato – Via Volpi n. 20, Cod. Fisc. TRR CLD 68E45 G999Y, P. Iva 02282310974 **(doc. 18);**

- FAUSTO VETTORI, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima

impresa individuale con sede in Agliana – Via Santini n. 38, Cod. Fisc. VTT

FST 70R16 G999V, P. Iva 01247620477 (**doc. 19**);

- **LUIGI VISCILLO**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima

impresa individuale con sede in Poggio a Caiano – Via Europa n. 28, Cod.

Fisc. VSC LGU 62R09 D643Y, P. Iva 01500030976 (**doc. 20**);

- **XIWEI JIANG**, nella sua qualità di titolare firmatario dell'omonima

impresa individuale con sede in Vinci – Via G. Galilei n. 42, Cod. Fisc. JNG

XWI 66H66 Z210L, P. Iva 06074560480 (**doc. 21**);

rappresentati e difesi dall'**Avv. Franco Massimo Bambagioni**, Cod. Fisc.

BMB FNC 69R20 D612U (il quale ai sensi dell'art. 176 co. II c.p.c. e del D.L.

11/2/2005 n. 68 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al

seguinte indirizzo di posta elettronica certificata:

francomassimo.bambagioni@firenze.pecavvocati.it ovvero al seguente

numero di fax 055 875856) con studio in **Firenze – Borgo Pinti n. 86** ed ivi

elettivamente domiciliato, giuste procure allegate al presente ricorso;

- *ricorrente* -

contro

il **COMUNE DI PRATO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

il Sindaco Pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in

59100 PRATO (PO) – P.zza del Comune n. 2, P.Iva. 00337360978 pec

comune.prato@postacert.toscana.it;

- *resistente* -

e contro

il **COMUNE DI PRATO, Servizio Governo del territorio**, in persona della

Dirigente Pro-tempore, con sede 59100 PRATO (PO) – P.zza del Comune n.

2, P.Iva. 00337360978 pec comune.prato@postacert.toscana.it;

e notificato, in qualità di controinteressato, a

Sig. **FRANCO TORTELLI**, titolare firmatario dell'impresa individuale "APICOLTURA TORTELLI DI TORTELLI FRANCO", Cod. Fisc. TRTFNC46P19A632F, P. Iva 01111000483, con sede in 50031 Barberino di Mugello (FI) – Via Don Raffaello Cioni n. 3/B;

- *controinteressato* -

per l'annullamento previa sospensione

- **della determinazione n. 1872 del 7/7/2016**, emessa dal Dirigente del Servizio Governo del territorio Comune di Prato recante "*Ristrutturazione Area Mercato Galilei – P.zza del Mercato nuovo – approvazione planimetria e graduatoria per la riassegnazione dei posteggi*" **comunicata** con lettera di inizio di procedimento in data **3-10/10/2016 (doc. 22)**.

- **della comunicazione** emessa dal Servizio Governo del Territorio del Comune Prato **notificata il 3-10/10/2016** recante "*inizio procedimento graduatoria riassegnazione dei posteggi Mercato Galilei*" **(doc. 23-43)**.

- di tutti i relativi atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti dagli odierni ricorrenti;

FATTO

1) Con delibera assunta il 21/4/1980 n. 353, il Consiglio del Comune di Prato, decideva di trasferire il mercato settimanale del lunedì dalla sede di Piazza Mercatale alla nuova area lungo il Viale G. Galilei, di circa 28.000 mq **(doc. 44)**.

2) Con deliberazione n. 867 del 23/4/1996 la Giunta Comunale del Comune di Prato provvedeva all'assegnazione di n. 46 posteggi ancora

privi di titolari e contestualmente approvava il relativo bando pubblico (doc. 45).

3) Eseguito il bando pubblico, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 1111 del 24/6/1997 approvava la graduatoria concernente l'assegnazione dei detti nuovi posti (doc. 46)

4) Gli odierni istanti sono titolari e/o detentori di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e **titolari di concessione per area posteggio a carattere permanente** del mercato di Viale Galilei (doc. 47-67).

5) In particolare, i posteggi attribuiti agli odierni ricorrenti sono posti all'esterno del mercato, lungo il perimetro.

6) In data 24/9/2013, Con delibera n. 284, la Giunta Comunale di Prato approvava il *"progetto di riqualificazione di piazza mercato nuovo di Prato"* (doc. 68). Come si evince chiaramente dalla detta delibera, la riqualificazione ha per oggetto le **infrastrutture** della Piazza e, in particolare *"la pavimentazione di percorsi pedonali, l'asfaltatura con cemento architettonica, la realizzazione di un'area centrale a verde dotata di una palazzina Bar e Servizi"* (quest'ultima, l'area a verde, a oggi non realizzata).

Nelle caratteristiche del progetto indicate nella detta delibera, si afferma espressamente che *"... il progetto architettonico proposto si prefigge di migliorare l'aspetto estetico e funzionale dell'area, riqualificando i percorsi interni che saranno meglio delineati attraverso il posizionamento di nuove alberature ed una pavimentazione caratterizzante ..."*(...) *"Verranno inserite una serie di panchine e di attrezzature per lo sport..."*.

Sempre nella delibera, in tema di studio di **pre-fattibilità ambientale**, è sottolineato come l'intervento architettonico conferisse un nuovo spazio

vivibile sia per la sosta sia per attività di vario genere, mercatali, ludico culturale e sportivo.

È evidente come la Delibera in oggetto riguarda solo ed esclusivamente opere di natura architettonica ed estetica e di decoro urbano.

Nella predetta delibera non si rinviene alcuna indicazione in merito alla volontà di riorganizzare e riqualificare il “mercato settimanale di Viale Galilei” con riassegnazione dei posteggi esistenti e già dati in concessione ai privati.

7) Con determinazione n. 1872 del 7/7/2016, il Dirigente del Servizio Governo del Territorio Comune di Prato - richiamando la Delibera assunta dalla Giunta Comunale (n. 284/2013) e affermando *erroneamente* che con la stessa si fosse inteso “*creare*” “*un’area ricomprensiva del mercato settimanale*” (?!), richiamando altresì una non meglio precisata procedura per “*l’individuazione del criterio da adottare per attivare concretamente la riqualificazione del mercato*” decideva:

a) Di approvare una graduatoria e una planimetria allegate alla stessa determinazione che prevedevano una complessiva riassegnazione dei posteggi secondo i criteri previsti dall’art. 24 co. 4 del Regolamento (Migliorie) per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

b) di approvare entro la data del 10/8/2016 la graduatoria definitiva in base all’accoglimento delle eventuali osservazioni.

8) In data 3/10/2016 il Comune di Prato **notificava** agli odierni istanti **la comunicazione d’inizio del procedimento di riassegnazione dei posteggi del Mercato Galilei** in forza della predetta determinazione.

9) In data 13/10/2016 gli odierni istanti, per mezzo del legale di fiducia, depositavano una memoria con la quale formulavano le proprie osservazioni contestando la legittimità del procedimento, il difetto di competenza, l'eccesso di potere, la contrarietà della procedura alla Legge regionale di riferimento e al relativo Regolamento Comunale (**assenza di bando** etc.) e richiedendo un incontro per discutere della pratica (**doc. 69**).

10) A oggi il Comune di Prato non ha ancora approvato la graduatoria definitiva.

11) Tuttavia, a seguito di accesso agli atti amministrativi e di colloquio con il Dirigente del Servizio Governo del Territorio è emersa la volontà di proseguire nella procedura di riassegnazione dei posteggi, disattendendo le osservazioni presentate dagli odierni istanti.

12) Gli odierni istanti ritengono i provvedimenti in proposito adottati dal Dirigente del Servizio Governo del Territorio Prato nulli ovvero illegittimi e pertanto ne domandano l'annullamento per i seguenti motivi.

PRELIMINARMENTE

In primis, si evidenzia come la procedura di "riassegnazione" attuata dalla pubblica amministrazione, non trovi previsione nella Legge.

Essa si risolve in una sostanziale revoca della concessione dei singoli posteggi assegnati agli odierni ricorrenti e in una successiva assegnazione di un posteggio diverso, il tutto in assenza di richiesta degli odierni istanti, in assenza di un bando pubblico oltre che in palese violazione delle leggi, e dei regolamenti, che disciplinano la fattispecie per cui è causa.

Tali provvedimenti, pertanto, **sono direttamente riferibili agli odierni ricorrenti e lesivi del loro interesse a mantenere il posteggio**

originariamente assegnatogli in forza di precedente regolare bando.

Ciò evidenzia, da un lato, la tempestività della presente impugnazione per essere stata sollevata entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza della determina (avvenuta con la comunicazione del 3-10/10/2016).

Dall'altro lato, avvalorata l'interesse degli odierni istanti a che la procedura avvenga a norma di legge e che sia immune da vizi, sia formali sia sostanziali, purtroppo invece ricorrenti nel caso di specie.

La mancata revoca della determina da parte della P.A. - nonostante il difetto di competenza, la violazione del principio di legalità, l'assenza del bando pubblico e delle altre eccezioni sollevate dagli istanti - e l'intento di voler comunque terminare la riassegnazione, evidenziano la volontà della P.A. di contravvenire palesemente ai più comuni e basilari principi di correttezza e buona amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 Cost.

Tanto premesso, si contesta quanto segue.

DIRITTO

1) DIFETTO DI COMPETENZA - violazione dell'art. 4 d.lgs. 30/3/2001 n. 165 nonché degli artt. 48 e 107 del d.lgs 18/8/2000 n. 267.

La Determina del Dirigente del Servizio Governo Territorio nonché **l'intera procedura di riassegnazione dei posteggi a cui il Dirigente ha dato avvio è afflitta da vizio di incompetenza e di eccesso di potere ex art. 21-ocites della L. 241/1990.**

Infatti, la decisione di riorganizzare il mercato settimanale e ridisegnare l'assetto della posizione dei posteggi e la loro riassegnazione rientra tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico amministrativo proprie del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale.

Ciò in ragione del consolidato criterio di ripartizione delle competenze secondo il quale il potere d'indirizzo e controllo politico-amministrativo spetta agli organi di Governo, mentre la mera gestione amministrativa, finanziaria e tecnica - **priva del connotato della discrezionalità** - spetta ai dirigenti.

In materia, la legislazione vigente distingue dunque le diverse funzioni e responsabilità dei due Organi, laddove prevede all'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, co. 1 che *“Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento dei funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi aspettano, in particolare: B) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione...”*.

Al co. 2 dell'art. 4 sopra indicato, invece, è espressamente stabilito che *“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno...”*.

Conformemente, anche l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 afferma il *“...principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”*.

In sostanza il diritto positivo attribuisce agli organi di governo politico il potere di adottare le decisioni e agli uffici, attraverso i dirigenti responsabili, il diritto/dovere di attuare tali decisioni.

Tale impostazione emerge chiaramente anche in sede di applicazione delle norme e quindi in giurisprudenza, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 10/12/2002 n. 2514 ha espressamente riconosciuto che *“Ai dirigenti comunali residua la competenza ad adottare atti singoli, privi del connotato della discrezionalità ...”*.

Conformemente il **Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 76** afferma che: *“Pur essendo la Giunta municipale e i dirigenti organi cui la legge attribuisce funzioni latu sensu esecutive dell’indirizzo politico, il discrimen tra le due competenze è da individuare nella diversa natura dei due organi e nel **principio di separazione tra l’attività politica e l’attività gestionale**, così che, mentre la Giunta è un organo di governo dell’ente locale e pertanto svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio, ai dirigenti compete l’attività di gestione tecnico-finanziaria-contabile e l’assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo (Cons. St., sez. V, n. 20 agosto 2013, n. 4192; per la decadenza da una concessione di pubblico servizio, Cons. St., sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421).”*.

Ai dirigenti, dunque, spettano **compiti di attuazione** degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico.

Nel caso di specie, **il compito di modificare l’assetto del mercato settimanale e di revocare, di fatto, le concessioni dei posteggi per procedere alla loro riassegnazione** è, ad avviso della scrivente difesa, **un programma ben definito, un atto d’indirizzo politico che rientra nella discrezionalità amministrativa propria degli Organi di Governo** e non, invece, nei compiti dei dirigenti.

D'altro canto, non è neppure un caso che la decisione di spostare il mercato nel 1980 fosse stata assunta dal Consiglio Comunale, mentre tutte le successive decisioni assunte per la modifica del mercato (es. assegnazione nuovi posteggi e i relativi bandi pubblici), siano state adottate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di specie, la volontà politica-amministrativa propria degli Organi di Governo è totalmente assente.

È stato il solo Dirigente ad assumere la decisione di procedere a una nuova riassegnazione di TUTTI i posteggi del mercato settimanale del lunedì.

Egli solo ha prefissato tale obiettivo, decidendo con quali modalità e con quali criteri programmarlo e attuarlo – tra l'altro senza neppure un bando pubblico.

Né d'altra parte – come meglio s'illustrerà nei motivi successivi - vale a superare tale circostanza il fatto che nelle motivazioni si faccia riferimento alla delibera della Giunta comunale n. 284/2014, giacché la stessa di fatto non contiene minimamente alcuna decisione in materia di commercio ambulante, ma semmai concerne opere pubbliche di abbellimento e allestimento della piazza.

Si tratta, evidentemente e come meglio si illustrerà, di un'interpretazione forzata della delibera n. 284/2013, oltre il suo significato e dunque anche oltre la volontà dell'organo deliberante.

Per tali ragioni, l'atto amministrativo e l'intera procedura che il Dirigente ha così dato avvio sono afflitti da un **grave difetto di competenza, avendo travalicato quelle che sono le proprie funzioni e i propri poteri e avendo assunto atti e decisioni che rientravano invece nella volontà esclusiva**

degli Organi di Governo.

La Gravità di tale difetto si ripercuote nella nullità del provvedimento, trattandosi di difetto assoluto di competenza o, in ogni caso e in denegata ipotesi, nell'annullabilità dello stesso per difetto relativo di competenza.

Pertanto, **gli odierni ricorrenti domandano che sia dichiarata la nullità o in ipotesi l'annullamento degli atti impugnati poiché afflitti dal difetto di competenza.**

* * *

2) VIOLAZIONE L.R. TOSCANA 7/2/2005 N. 28, del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE approvato dal Comune di Prato con D.C.C. n. 6 del 5/2/2016.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'.

Come noto, il principio di legalità, affermato *expressis verbis* dall'art. 1 della L. 241/1990, implica che ogni provvedimento amministrativo abbia il proprio fondamento giuridico nella legge, la quale definisce i limiti entro i quali devono esplicarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Gli atti adottati dalla P.A. devono inoltre rispettare le modalità di esercizio dell'azione previste dalla medesima Legge.

Nella fattispecie per cui è causa, la Legge Regionale 7/22005 n. 28 (T.U. in materia di commercio su aree pubbliche) e il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche approvato dal Comune di Prato con D.C.C. n. 6 del 5/2/2015 prevede specifiche ipotesi nelle quali il Comune può assegnare, modificare o revocare i posteggi agli ambulanti.

Al di fuori dei presupposti previsti dalle normative in esame, il Comune non può procedere a una riassegnazione complessiva di tutti i posteggi, se non colpendo l'interesse legittimo dei titolari e detentori degli stessi.

Ciò premesso, né la Legge Regionale n. 28/2005, né il Regolamento Comunale di Prato in oggetto prevedono la possibilità per il Comune di Prato (tanto meno per il dirigente di un singolo comparto amm.vo) di procedere a una complessiva riassegnazione dei posteggi in assenza di trasferimento della sede del mercato.

Ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie, posto che il mercato rimane esattamente dov'è, né complessivamente gli spazi a disposizione sono mutati.

Neppure può affermarsi che il Comune abbia agito nell'ambito dell'ipotesi della "miglioria" prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento poiché tale norma contempla le ipotesi in cui si possa procedere a una riassegnazione in costanza di posti liberi, per rinuncia dell'operatore e decadenza della concessione del posteggio, limitando la partecipazione alla relativa assegnazione ai soli soggetti interessati.

Né si rientra nelle ipotesi di "revoca" della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, posto che non sussistono i relativi presupposti.

Si evidenzia sin da ora come la presenza di posti liberi nel mercato o la creazione di un nuovo spazio ove ubicare ulteriori posteggi non poteva legittimare la revisione di tutti i posteggi, ma avrebbe semmai reso possibile l'emanazione di un bando pubblico, secondo i crismi di legge, per l'assegnazione degli stessi agli eventuali interessati.

Nel caso di specie, invece, il Comune riassegna tutti i posteggi, anche contro

la volontà degli odierni interessati e in assenza d'idei presupposti normativi.

Posto pertanto che l'Amministrazione Pubblica ha agito al di fuori delle ipotesi previste dalla Legge regionale e dal Regolamento Comunale in tema di assegnazione, trasferimento o modifica dei posteggi, con conseguente lesione dell'interesse degli odierni ricorrenti a mantenere il posteggio agli stessi assegnato in precedenza, si chiede l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi.

* * *

3) VIOLAZIONE L.R. TOSCANA 7/2/2005 N. 28 – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE approvato dal Comune di Prato con D.C.C. n. 6 del 5/2/2016. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - ASSENZA DI BANDO PUBBLICO

Oltre a quanto sopra esposto, gli atti in questa sede impugnati sono altresì illegittimi in quanto la riassegnazione sta avvenendo in **assenza assoluta di bando pubblico.**

L'art. 2 della L. R. 7/2/2005 n. 28 stabilisce come la relativa legge persegua finalità di trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e libera circolazione delle merci (**doc. 70**).

L'art. 34 della medesima Legge, al fine di rispettare le finalità di cui sopra, impone espressamente che *“Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.”*

Conformemente, l'art. 6 del Regolamento Comunale in esame prevede come la domanda per il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche sia presentata solo *"a seguito di bando pubblico"* (doc. 71).

Ancora, l'art. 21 del medesimo Regolamento, stabilisce come, per l'assegnazione dei parcheggi e al fine di redigere la graduatoria, il Comune debba *"far pervenire al Bollettino ufficiale della regione Toscana, per la pubblicazione, il bando comunale con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione"*, indicando al successivo comma quattro gli elementi essenziali che il bando deve contenere.

Anche nell'ipotesi di miglioria e scambio posteggi, disciplinata dall'art. 24 del Regolamento Comunale e richiamato a sproposito nel provvedimento impugnato, è prevista la necessità di emettere *"i bandi per la miglioria"* cui parteciperanno eventualmente gli *"operatori interessati"*.

La Pubblica Amministrazione, pertanto, prima di procedere alla riassegnazione dei posteggi, avrebbe dovuto comunque e in ogni caso procedere, prima, con l'emissione di un bando pubblico.

Atto questo del tutto omesso nel caso che ci occupa.

La necessità di indire il bando pubblico è tutt'altro che irrilevante, posta che con lo stesso l'Amministrazione adempie il necessario obbligo di trasparenza, pubblicità e buona amministrazione.

L'omessa predisposizione di apposito bando rende del tutto illegittima l'intera procedura incardinata dalla P.A.

Anche per tale ragione se ne domanda l'annullamento.

* * *

4) VIOLAZIONE DI LEGGE e, in particolare, dell'art. 7 della legge n.

241/1990.

Come sopra premesso, la procedura di riassegnazione incardinata dalla Pubblica Amministrazione si risolve, di fatto, nella revoca della titolarità dei posteggi a suo tempo assegnati ai singoli ricorrenti.

Peraltro, la decisione di procedere da parte della P.A., è stata assunta prima ancora della comunicazione dell'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 7 L. 7/8/1990 n. 241, con l'aggravante che, in ipotesi, trattasi di provvedimento incidente negativamente sulla posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.

L'obbligo in esame mira a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento che condurrà all'atto amministrativo finale ed è un istituto assunto a rango di principio generale dell'azione amministrativa e consacrato nell'art. 7 della L. n. 241/90.

Nel caso di specie, per contro, gli odierni ricorrenti sono stati coinvolti solo dopo che la P.A. aveva adottato la determina e la predisposizione di una prima graduatoria.

La comunicazione dell'avvio del procedimento, avvenuta in seguito all'adozione dell'atto già potenzialmente e concretamente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti, rappresenta tuttavia una grave violazione dell'art. 7 della L. 241/1990. Tutta la procedura svoltasi in precedenza è infatti priva dei requisiti di legittimità ed è in violazione del principio di contraddittorio e rispetto alle norme di legge e regolamentari citate.

Anche per tale motivo, si ritiene che il provvedimento in oggetto così come ogni altro relativo atto presupposto e conseguente siano illegittimi e meritorio di essere annullati.

* * *

5) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI

Gli atti impugnati sono inoltre illegittimi perché l'Amministrazione è incorsa nell'erronea e inesatta considerazione dei fatti storici che pone a base del proprio provvedimento.

In particolare, la Determina in questa sede impugnata è motivata sul presupposto di dare attuazione ad una Delibera della Giunta Comunale, la n. 283/2013.

Tuttavia, così come già esposto in fatto, detta Delibera non prevedeva per niente la creazione di un nuovo mercato, né un nuovo riassetto di tutti i posteggi del mercato, né men che meno la volontà di procedere a una riassegnazione di tutti i posteggi.

Essa aveva a oggetto solo opere di natura urbanistica edilizia e dunque prevedeva sì una riqualificazione della zona, ma solo di natura architettonica ed estetica al fine di abbellirla, ma non modificarla sostanzialmente (veniva, infatti, deliberato il mero rifacimento piazzale, il riposizionamento di alberi, panchine etc.).

Gli interventi edili eseguiti non hanno ad oggi mutato in modo sostanzialmente percettibile l'assetto della piazza né gli spazi a disposizione.

Il luogo in cui è ubicato il mercato settimanale non viene dunque né spostato né modificato, mantenendo invece la sua attuale forma a "L", così come emerge chiaramente dal raffronto delle planimetrie prodotte **sub nostri doc. 72/a e doc. 72/b**).

Non vi è soppressione della superficie messa a disposizione dei posteggi del

mercato.

Non vi è dunque la volontà da parte degli Organi di Governo di “creare” un nuovo mercato come invece indicato dal Dirigente nella propria determina.

È evidente pertanto come gli atti amministrativi assunti dal Dirigente abbiano travisato il contenuto della Delibera della Giunta Comunale e delle volontà Amministrativa, con conseguente travisamento dei fatti ed erronea presupposizione tale da determinare l’illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere.

Alla luce di quanto sopra esposto, s’insiste nella richiesta di annullamento degli atti impugnati.

* * *

6) DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ARBITRARIETA’- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST.

Venendo al merito della questione in oggetto, ad avviso della presente difesa non si ravvisa alcun motivo – né logico né di diritto - per imporre la riassegnazione dei posteggi, *rectius* la revoca della concessione del posteggio attribuita agli odierni ricorrenti.

In forza dei **principi costituzionali e comunitari di non discriminazione e di proporzionalità**, la **Pubblica Amministrazione è, infatti, obbligata**, a fronte di decisioni necessarie e idonee a perseguire il pubblico interesse (peraltro apparentemente assente nel caso di specie), **a una scelta che**

implica il minore sacrificio possibile per i soggetti interessati dall'azione

amministrativa. Nel caso di specie, per contro, non vi sono motivi validi affinché la Pubblica Amministrazione proceda alla riassegnazione di tutti i posteggi.

Come ormai più volte ribadito, infatti, non si assiste a un trasferimento del mercato. Non ricorre neppure una modifica degli spazi destinati al mercato e comunque tale ipotesi non riguarda i posti perimetrali detenuti dagli odierni ricorrenti.

Sostanzialmente, la superficie stessa dell'area in questione non muta.

D'altro canto, la Pubblica Amministrazione non spiega e motiva le ragioni sottese alla decisione di riassegnare tutti i posteggi.

Se ciò rende, da un lato, difficoltoso per la scrivente difesa contestare le scelte del Comune, dall'altro si trova conferma di una grave difetto di motivazione degli atti assunti dalla P.A.

Vi è inoltre da evidenziare che i posteggi degli odierni ricorrenti sono tutti posti ai lati esterni del mercato e dunque rimangono esclusi dal riassetto e dalla riorganizzazione attuata dalla P.A. che è incentrata principalmente su di una redistribuzione dei posteggi interni.

Ciò ancor di più evidenzia l'irragionevolezza e arbitrarietà dell'operato dell'Amministrazione che senza alcuna valida ragione ha incluso gli odierni istanti nella procedura di riassegnazione, in assenza, a ben vedere, del benché minimo interesse pubblico.

Anche per tale ultima ragione, anche se non per importanza, si domanda l'annullamento degli atti impugnati.

* * *

7) RICHIESTA RISARCITORIA

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è chi non veda come i provvedimenti in questa sede impugnati abbiano gravemente e illegittimamente pregiudicato la posizione degli odierni istanti, i quali, in esecuzione degli stessi subirebbero la revoca della concessione del posteggio, in cambio dell'assegnazione di un posteggio meno visibile e funzionale con conseguente lesione dell'avviamento aziendale.

Il danno degli odierni istanti ben può essere quantificato in una misura pari alla contrazione dei ricavi, con riserva di quantificarli e salvo ogni altro danno patito e/o patendi.

Di tali danni deve essere ritenuta responsabile l'Amministrazione Comunale stante l'illegittimità del provvedimento emesso.

* * *

8) ISTANZA CAUTELARE

I provvedimenti impugnati come detto recano agli odierni ricorrenti un danno grave e irreparabile durante il tempo necessario a una decisione di merito sul ricorso, consistente nella perdita del posto a suo tempo assegnato agli stessi in forza di regolare procedura di assegnazione.

Il tutto sulla base di un provvedimento amministrativo la cui illegittimità è di immediata evidenza.

Per tali motivi, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, si richiede a Codesto Ill.mo Tribunale di voler sospendere la determina impugnata.

* * *

9) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE AI

CONTROINTERESSATI EX ART. 41 CO. 4 c.p.a.

Come emerge dalla documentazione in atti agli ulteriori partecipanti alla procedura di assegnazione e indicati nella graduatoria, potrebbero essere portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione degli atti impugnati, specie considerando che il presente ricorso è volto a far accertare l'invalidità dell'intera procedura.

Poiché tali soggetti sono numerosi ed è particolarmente difficile notificare loro il ricorso nei modi ordinari, si procede con la notifica ad almeno uno di loro ex art. 41 CPA e, nel contempo, si chiede all'Ill.mo Presidente dell'Ecc.mo TAR di autorizzare gli odierni istanti a effettuare la notificazione agli ulteriori controinteressati per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

* * *

Per tutti i motivi sopra esposti, gli odierni ricorrenti, salva la riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento e/o all'esito dell'assunzione della graduatoria definitiva, come sopra rappresentati e difesi chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

IN VIA PRELIMINARE

Autorizzare ex art. 41 co. 4 c.p.a. gli odierni istanti a notificare il presente ricorso agli altri controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Prato o nelle altre forme per pubblici proclami, prescrivendo le relative modalità e termini.

IN VIA CAUTELARE

Disporre la sospensione del provvedimento impugnato ovvero sospendere l'efficacia della Determina n. 1872/2016 in questa sede impugnata e di ogni atto presupposto e conseguente.

NEL MERITO

- Per i motivi esposti in ricorso, dato atto della nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullare i medesimi e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dagli odierni ricorrenti;

- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno nella misura che risulterà dall'istruzione probatoria;

- Con vittoria di spese competenze e onorari di lite e per l'effetto.

IN VIA ISTRUTTORIA

a) Si chiede che l'Amministrazione nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti concernenti il procedimento che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato.

In mancanza, si chiede che ne sia disposta l'acquisizione mediante l'esercizio dei poteri istruttori previsti dall'art. 64 L.TAR.

b) Si producono in copia i seguenti documenti:

1) Visura CCIAA Altaf Adnan; 2) Visura CCIAA Anastasio Alberto; 3) Visura CCIAA Ballerini Saverio; 4) Visura CCIAA Borchì Fabrizio; 5) Visura CCIAA Bordoni Giovanni; 6) Visura CCIAA Calzolari Carlo; 7) Visura CCIAA Cosseddu Salvatore; 8) Visura CCIAA Frascaonà Cantalanotte Salvatore; 9) Visura CCIAA Gentile Claudio; 10) Visura CCIAA Guan Jixian; 11) Visura CCIAA Haqim Qachach; 12) Visura CCIAA Harpreet Sing; 13)

Visura CCIAA Nardi Giovanni; 14) Visura CCIAA Katty M. di Rendina D. Snc; 15) Visura CCIAA Ruggirello Antonino; 16) Visura CCIAA Saqib Hussain; 17/a) Visura CCIAA Scarcelli Lorenzo; 17/b) Visura CCIAA Shazhad Faisal; 18) Visura CCIAA Turri Claudia; 19) Visura CCIAA Vettori Fausto; 20) Visura CCIAA Viscillo Luigi; 21) Visura CCIAA Jiang Xiwei; 22) Determina n. 1872/2016 con relativi allegati; 23) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Adnan; 24) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Anastasio; 25) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Ballerini; 26) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Borchini; 27) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Bordoni; 28) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Calzolari; 29) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Cossedu; 30) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Frasca; 31) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Gentile; 32) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Guan; 33) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Haqim; 34) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Harpreet; 35) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Nardi; 36) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Rendina; 37) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Ruggirello; 38) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Saqib; 39/a) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Scarcelli; 39/b) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Faisal; 40) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Turri; 41) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Vettori; 42) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Viscillo; 43) Comunicazione avvio procedimento 3/10/2016 Xiewei; 44) Delibera Cons. Comunale Prato n. 353/1980; 45) Delibera Giunta

Comunale Prato n. 867/1996; 46) Delibera Giunta Comunale Prato n. 1111/97;

47) Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Adnan; 48)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Anastasio; 49)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Ballerini; 50)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Borchi; 51)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Bordoni; 52)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Calzolari; 53)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Cossedduo; 54)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Frascaonà; 55)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Gentile; 56)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Guan; 57)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Haqim; 58)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Harpreet; 59)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Nardi; 60)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Katty Snc; 61)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Ruggirello; 62)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Saqib; 63/a)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Scarcelli; 63/b)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Shazad; 64)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Turri; 65)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Vettori; 66)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Viscillo; 67)

Autorizzazione al commercio SUAP e concessione posteggio Xiewei;

68) Delibera Giunta Comunale Prato n. 284/2013; 69) Osservazioni
13/10/2016 avv. Bambagioni; 70) Legge Regionale Toscana n. 28/2005; 71)

Regolamento Disciplina attività commerciali aree pubbliche Comune di Prato; 72/a) Planimetria allegata alla determina n. 1872/2016; 72/b) Planimetria mercato ante-determina n. 1872/2016.

c) Si allega:

Istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito.

Dichiarazione del valore del processo ai fini del contributo unificato

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che la presente causa ha ad oggetto un atto amministrativo di riassegnazione di posteggio su aree pubbliche (mercato settimanale) e che pertanto il valore della causa di merito è indeterminato; il contributo unificato dovuto è ordinario pari ad € 650,00=.

Firenze, li 30 novembre 2016.

Altaf Adnan

Alberto Anastasio

Saverio Ballerini

Fabrizio Borchì

Giovanni Bordoni

Carlo Calzolari

Salvatore Cosseddu

Salvatore Frascaonà

Gentile Claudio

Jinxian Guan

Qachach Hakim

Harpreet Sing

Giovanni Nardi

Antonino Ruggirello

Hussain Saqib

Lorenzo Scarcelli

Faisal Shahzad

Fausto Vettori

Luigi Viscillo

Xiwei Jiang

Claudia Turri

Ketty M. di Rendina Domenico

Avv. Franco Massimo Bambagioni

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto avv. Franco Massimo Bambagioni, in virtù dell'autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 23/2/09 ai sensi dell'art. 7 L. 21.01.1994 n. 53, ha notificato il suesteso atto, giuste procure allegate allo stesso, a:

1) **COMUNE DI PRATO**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sindaco Pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in **59100 PRATO (PO) - P.zza DEL COMUNE N. 2**, previa iscrizione al n. _____ del proprio Registro Cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del Servizio postale mediante raccomandata a.r. n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Signa in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Franco Massimo Bambagioni

2) **COMUNE DI PRATO, SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO**, in persona del Dirigente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in **59100 PRATO (PO) - P.ZZA DEL COMUNE N. 2** previa iscrizione al n. _____ del proprio Registro Cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del Servizio postale mediante raccomandata a.r. n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Signa in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Franco Massimo Bambagioni

3) **FRANCO TORTELLI**, titolare firmatario dell'impresa individuale **APICOLTURA TORTELLI DI TORTELLI FRANCO**, nella sua qualità di controinteressato, con sede in 00430 BARBERINO DI MUGELLO (FI) – VIA DON RAFFAELLO CIONI n. 3/B, previa iscrizione al n. _____ del proprio Registro Cronologico, trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del Servizio postale mediante raccomandata a.r. n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Signa in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Franco Massimo Bambagioni